

Norme & Tributi

Errore sul massimale contributivo, chance di pagare i soli interessi legali

Previdenza

Soluzione meno onerosa della sanzione per omissione contributiva

Visti gli orientamenti incerti è stato richiesto all'Inps di applicare l'opzione

Antonello Orlando

La campagna Inps di recupero dei contributi non versati oltre il massimale contributivo prosegue con diffide inviate ai datori di lavoro anche per le annualità del 2017 e

2018. Sul tema, il 19 luglio è stata presentata dall'Associazione delle imprese del settore assicurativo al consiglio di amministrazione di Inps una richiesta di riduzione generalizzata delle sanzioni.

Come ufficializzato dall'istituto a fine 2020 con il messaggio 5062, le sedi hanno iniziato a verificare la corretta applicazione da parte delle imprese del massimale contributivo in base ai principi della legge 335/1995 (si veda il Sole 24 ore del 2 gennaio 2021). Sulla base della legge Dini, infatti, il versamento dei contributi utili a pensione deve fermarsi a un limite annuo (per il 2021 pari a 103.055 euro) solo se il lavoratore è privo di contributi, in Italia o in Stati esteri convenzionati, versati prima del 1996. In realtà i datori di lavoro non hanno alcun accesso alle informazioni contri-

butive dei propri dipendenti anteriori al momento dell'assunzione.

Inps, con il messaggio 5062/2020, ha ufficializzato che sui contributi non versati dal 2015 in avanti e non prescritti sarà applicato il regime sanzionatorio dell'omissione contributiva (pari al 5,5% in ragione d'anno entro un valore massimo del 40% dei contributi omessi).

Numerose aziende hanno però presentato l'istanza di applicazione del regime sanzionatorio più attenuato previsto dall'articolo 116, comma 15, della legge 388/2000. Questo regime, che comporta il pagamento dei soli interessi legali, è riservato ai casi in cui si registrino oggettive incertezze per sopravvenuti diversi orientamenti sia amministrativi sia normativi. Sulle modalità della corretta applicazione del massimale per

riscatti o accrediti figurativi, le regole sono state prima determinate con una circolare Inps del 2009 e poi con una norma di interpretazione autentica apparsa a fine 2015 (articolo 1, comma 280, della legge 208/2015).

Le sedi territoriali non stanno tuttavia applicando il regime ridotto, in attesa di istruzioni, obbligando spesso le aziende a pagare con il più oneroso regime di omissione contributiva, per evitare il mancato rilascio del Durc. La lettera inviata ai consiglieri di amministrazione dell'Inps dall'Ania richiede un aggiornamento del verbale del Cda Inps dell'8 gennaio 2002 che aveva codificato le fattispecie di incertezza di applicazione normativa.

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo

Condotta antisindacale sempre accertabile

Contratti esteri

Giampiero Falasca

La procedura per la repressione della condotta antisindacale si può avviare anche nel caso in cui la controversia riguardi una clausola inserita in un contratto di lavoro soggetto alle regole di un altro ordinamento: la condotta antisindacale, infatti, danneggia un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro (il sindacato) e genera una forma di re-

sponsabilità extracontrattuale, che prescinde dalla legge che regola il contratto individuale di lavoro.

Con l'affermazione di questo principio, la sentenza n. 20819 della Cassazione a sezioni unite civili (depositata il 21 luglio scorso) ha dichiarato la natura antisindacale di una clausola inserita nel contratto di lavoro di alcuni operatori di volo il cui rapporto era soggetto alla legge irlandese, ma si svolgeva parzialmente anche in Italia (presso lo scalo di Bergamo).

Tale clausola era inserita da compagnia aerea straniera nei contratti del personale di cabina, e vietava ai dipen-

denti di interrompere il rapporto di lavoro per partecipare a qualsiasi forma di protesta sindacale, pena l'annullamento del contratto e l'applicazione di specifiche sanzioni economiche e retributive. La Filt Cgil ha contestato la natura antisindacale di tale clausola e l'azienda, durante il giudizio di merito, ha eccepito che l'accertamento sulla legittimità di tale vincolo fosse sottratto alla giurisdizione dei tribunali italiani in quanto il rapporto di lavoro era soggetto alla disciplina irlandese.

La Corte di legittimità ha offerto una lettura diversa, partendo dalla considerazione che va esclusa la natura contrat-

tuale dell'azione volta all'accertamento della condotta antisindacale anche quando tale condotta deriva dall'applicazione di clausole inserite in un contratto di lavoro individuale, in quanto il sindacato agisce come soggetto collettivo che non ha alcun rapporto negoziale con il datore di lavoro. A questa azione si applica l'articolo 7, n. 2, del Regolamento Ue n. 1215/2012, che consente di convenire in giudizio una persona in un stato membro diverso da quello di residenza «in materia di illeciti civili dolosi o colposi».

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo

Il Sole 24 ORE

Valentino Ciccio, Alberto Di Minin, Luca Ferrucci, Andrea Piccaluga

LA BUONA IMPRESA

Storie di startup per un mondo migliore

Il Sole 24 ORE

Borse Milano

PER LA NUOVA ECONOMIA I VALORI VENGONO PRIMA DEL VALORE.

Il modo di fare impresa sta cambiando e quando oggi si parla di economia non si può fare a meno di considerare l'impatto ambientale e sociale. È per questo che sempre più imprese stanno operando con l'obiettivo di contribuire a un mondo migliore, soprattutto le start-up nate dalle idee di una nuova generazione di imprenditori. Questo libro racconta le loro storie, per chiarire cosa vuol dire buona impresa e soprattutto per ispirare gli imprenditori di domani.

DISPONIBILE IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE A € 14,90

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore 02 30300600

Shopping24 In vendita su Shopping24 offerterte.ilsole24ore.com/labuonaimpresa

amazon ibs Rakuten kobo

QdL

QUOTIDIANO DEL LAVORO
Responsabilità direttore generale
L'ordinanza di Cassazione
17338/2021 presenta aspetti rilevanti
in materia di qualificazione giuridica e

configurabilità di più rapporti tra una
società e una persona fisica.
di Angelo Zambelli
La versione integrale dell'articolo su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Agevolazione prima casa applicabile se si possiede un'abitazione «inidonea»

Cassazione

Ma l'agenzia delle Entrate continua a ritenere illegittimo il beneficio

Angelo Busani

La proprietà di una casa "inidonea" non impedisce al contribuente di comprare un'altra abitazione con l'agevolazione "prima casa": così decidendo (ordinanza n. 20981 del 22 luglio 2021) la Cassazione consolida dunque il suo orientamento, in contrasto con quello tuttora seguito dall'agenzia delle Entrate, la quale ritiene illegittimo l'avvalimento del beneficio fiscale da parte di chi già possiede una qualsiasi altra casa nel medesimo Comune.

Nel caso esaminato dalla Corte, si trattava della preesistenza di un'abitazione di 47,81 metri quadrati (acquistata probabilmente senza l'agevolazione "prima casa") abitata da una famiglia di cinque persone e ubicata nello stesso Comune nel quale era situata la casa oggetto del nuovo acquisto. Non si può non notare che quest'ultima compravendita è stata stipulata nel 2008 e che il relativo iter giudiziario è terminato, appunto, nel 2021; il tutto per una questione che francamente potrebbe decidersi nel giro di pochi minuti.

Se, dunque, si mettono in fila le recenti decisioni che la Cassazione ha emanato in questa materia

(operazione non facile, in quanto non sono tutte omogenee), attualmente l'orientamento prevalente dovrebbe essere il seguente:

a) l'inidoneità della casa preesistente permette un nuovo acquisto agevolato qualora si tratti di una preesistenza non acquistata con l'agevolazione "prima casa" e ubicata nel medesimo Comune nel quale è ubicata la casa oggetto del nuovo acquisto;

b) l'inidoneità della casa preesistente non permette, invece, un nuovo acquisto agevolato qualora si tratti di una preesistenza, ovunque ubicata, che sia stata acquistata con l'agevolazione "prima casa", derivando la differenza, con la fattispecie al punto precedente, dalla considerazione che, secondo il disposto della legislazione in materia, la preesistenza di un diritto di nuda proprietà, non acquistata con l'agevolazione "prima casa", non impedisce un nuovo acquisto agevolato, mentre lo impedisce la preesistenza di un diritto di nuda proprietà acquistato con l'agevolazione "prima casa" (quindi, non c'è modo di dar ingresso a un giudizio di inidoneità della preesistenza comprata con l'agevolazione "prima casa");

c) l'inidoneità potrebbe essere conseguente sia a fattori soggettivi, sia a fattori oggettivi di qualsiasi natura e specie e, tra questi ultimi, dovrebbe essere ricompresa anche la fattispecie dell'inidoneità "giuridica" (e cioè il fatto che, ad esempio, la casa preesistente sia indisponibile per la sussistenza di un contratto di locazione).

L'analisi

DEDUCIBILITÀ COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI: LA CASSAZIONE DRIBBLA IL PRINCIPIO DI INERENZA

di Paolo Brescia

L'ordinanza della Cassazione 7329/2021 ha stabilito che la delibera assembleare è sempre necessaria per avere la deducibilità dei compensi degli amministratori, il tutto giustificato con il fatto che senza la necessaria delibera non si avrebbe certezza del costo. Essendo la deducibilità dei compensi degli amministratori deducibile per cassa ai sensi dell'articolo 95 comma 5 del Tuir, gli stessi non dovrebbero rientrare nel principio di certezza e determinabilità. Inoltre tutto questo non si sposa con i principi che disciplinano i componenti negativi di reddito a cui è applicato il principio di cassa, in quanto l'articolo 109 comma 1 del Tuir è molto chiaro, e stabilisce che «le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni».

La problematica della mancanza di delibera dell'assemblea che attribuisce i compensi agli amministratori, è da verificare principalmente dal punto di vista civilistico e non fiscale, in quanto il problema si riscontrerebbe dal punto di vista dell'obbligazione contrattuale, con gli eventuali sviluppi del caso. Inoltre, l'ordinanza in questione stride con il funzionamento delle piccole società di capitali. Dove l'amministratore svolge plurime funzioni e non è rara la figura del

amministratore-lavoratore con i relativi obblighi contributivi del settore a cui appartiene l'azienda.

La Cassazione, con ordinanza 26202/2018, si è pronunciata in maniera netta sulla qualificazione del giudizio di inerenza, dal quale deriva il principio di deducibilità, affermando che l'inerenza non può mai caratterizzarsi quale giudizio quantitativo, negando il sindacato di legittimità da parte dell'amministrazione finanziaria sulla "necessità" e sull'"opportunità" di tali costi rispetto all'oggetto dell'attività.

L'opera dell'amministratore è svolta al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale. Orbene, proprio in seno alle piccole società di capitali, l'amministratore svolge più funzioni allo stesso tempo e lo stesso può decidere in date circostanze di attribuirsi un compenso aggiuntivo in base all'attività espletata. Su tali compensi vengono pagate le imposte e questo potrebbe portare alla violazione del divieto di doppia imposizione. Con l'aliquota Ires vigente, difficilmente il compenso può essere utilizzato per politiche elusive sul reddito societario.

Concludendo si può affermare che l'ordinanza 7329/2021 si pone in netto contrasto con l'ordinanza 26202/2018 che definisce il carattere del principio di inerenza. L'obbligazione patrimoniale verso l'amministratore si concretizza nel momento della sua nomina in assemblea, con la necessaria conseguenza che la natura del

costo non può essere messa in discussione. Se poi vogliamo ridurre tutto all'aspetto formale del caso, con società unipersonali, dove la figura del socio coincide con quella dell'amministratore e lo stesso si auto attribuisce il compenso, o dove padre e figlio sono gli unici soci e amministratori della società e decidono i loro compensi in base al buon andamento economico dell'azienda, allora prendiamo atto e "convochiamo" le relative assemblee. Sarebbe più corretto far prevalere la sostanza sulla forma e verificare principalmente che i compensi percepiti siano stati soggetti a tassazione e obblighi contributivi. Nel nostro contesto nazionale, dove la società di capitali è utilizzata sia dalla grande multinazionale, come dal piccolo artigiano, non si può generalizzare nei precetti imposti dalla Cassazione, ma sarebbe opportuno, in base alla casistica, applicare a ragion veduta gli articoli 10 dello Statuto del contribuente "Tutela e affidamento della buona fede del contribuente" e 10 bis "Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale". Ad ausilio può essere anche usato il principio contabile Ita Italia 550 che tratta delle operazioni con parti correlate e stabilisce se la certezza e la determinabilità siano riscontrate in base ai criteri stabiliti dai principi contabili. Il tutto nella speranza che i giudici di merito non seguano in maniera acritica l'ordinanza della Cassazione.

Tesoriere Inrl
© RIPRODUZIONE RISERVATA